

sta una perfetta armonia nell'adempimento delle rispettive mansioni.

Ora, io speravo dagli onorevoli ministri da me interrogati, delle risposte rassicuranti.

Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze dei buoni propositi che mi ha annunciato, ma mi rammarico che il rappresentante del Ministero del tesoro non abbia creduto di pronunziare una parola impegnativa assicurando che i fondi non mancheranno. Per cui, non posso che dolermi che un problema di una gravità così eccezionale non sia stato compreso in tutta la sua estensione; e sentendo in me il dovere di trattarlo con maggiore ampiezza per dimostrare la necessità di risolverlo, trasformo la mia interrogazione in interpellanza.

OTTAVI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTAVI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Molina ha fatto una critica della legislazione sul personale del catasto, ed ha lamentato alcune differenze di trattamento.

Nelle sue osservazioni noi conveniamo, tanto vero che, come ha detto il mio collega delle finanze, sono in corso studi per un altro schema di legge. Posso assicurare l'onorevole Molina che, appena questo schema di legge sarà concretato e perverrà al Ministero del tesoro, esso sarà studiato con la massima attenzione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Scaglione ai ministri dell'interno e del tesoro, « per sapere se credano, nel fine di facilitare le costruzioni di condutture d'acqua potabile nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, di presentare un progetto di legge, che consenta ai medesimi di garantire i prestiti, da contrarre, a norma della legge sulle Calabrie, sui proventi del dazio consumo, quando essi non possono garantirli con la sovrainposta, di cui mancano ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

OTTAVI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. A termini dell'articolo 15 della legge 25 giugno 1906 (la legge in favore della Calabria) tutti i comuni della regione calabrese, siano o no stati danneggiati dal terremoto, possono, per la costruzione di condutture d'acqua, ottenere mutui dall'istituto della Cassa depositi e prestiti, rilasciando delegazioni sopra i proventi del

dazio consumo per la parte eccedente il provento della sovrainposta fondiaria. Perciò, quando un comune della Calabria intende di costruire un acquedotto e vuol giovare delle disposizioni dell'articolo 42 della citata legge del 1906 e gli manchi affatto il prodotto della sovrainposta fondiaria, oppure questo prodotto sia in difetto, esso può giovare delle disposizioni del detto articolo 15. E cioè, in base alla legislazione attuale, per la parte di annualità che gli spetta, cioè la metà, essendo l'altra metà a carico del Ministero dei lavori pubblici; potrà o rilasciare delegazioni sul provento del dazio a garanzia di tutta la sua quota, o rilasciarne solo la parte eccedente la sovrainposta disponibile.

Ora, la questione come è stata definita dall'onorevole Scaglione nel testo della sua interrogazione, è perfettamente contemplata dall'articolo 15 della legge: non pare quindi a me che vi sia necessità della legislazione speciale che egli invoca. Io credo che l'onorevole Scaglione, al quale ho risposto anche a nome del mio collega dell'interno, possa trovare nelle mie delucidazioni la risposta che egli si attendeva.

PRESIDENTE. L'onorevole Scaglione ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SCAGLIONE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle spiegazioni che mi ha date. Ma la mia interrogazione ha un altro scopo; la legge del 25 giugno 1906 sui provvedimenti a favore della Calabria nel suo articolo 15 concedeva ai comuni, che vogliono contrarre prestiti, il beneficio di poterli garantire in tutto o in parte col dazio di consumo. Ma l'onorevole sottosegretario di Stato sa che v'è un'altra legge del 5 settembre 1907 che unificò tutte le disposizioni che riflettono la Cassa dei depositi e prestiti in un testo unico, e, come avviene in Italia, che con le leggi successive si peggiorano molte fiato le buone leggi antecedenti, così si è verificato che la legge del 1906 si ebbe una modificazione con l'altra del 1907, che all'articolo 6 dispone così: « Le delegazioni, da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti concessi ai comuni della Calabria, potranno essere fatte, per la parte eccedente la sovrainposta disponibile, anche sul provento del dazio consumo, osservate le condizioni di cui alle precedenti lettere a, b, e c ».

Ora queste condizioni, onorevole sottosegretario di Stato del tesoro, sono un po' restrittive; imperocchè con la lettera a si dice che l'importo delle delegazioni non